



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCILLA GATT

Seduta del 18/10/2017

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24.02.2015, un contratto di finanziamento, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 10.11.2010, **il ricorrente**, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, si rivolge all'Arbitro, contestando la mancata retrocessione della somma complessiva di euro 1.721,97, di cui:

- a) euro 1.598,85 a titolo di oneri bancari e di intermediazione;
- b) euro 123,12 per oneri assicurativi secondo il criterio proporzionale;

Chiede inoltre il rimborso di:

- c) spese difensive.

Costitutosi, **il resistente** eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle commissioni bancarie in quanto percepite dalla banca mandante ed aventi peraltro natura *up front*; eccepisce altresì l'avvenuto rimborso in forza dell'art. 14 delle Condizioni generali di contratto delle commissioni di intermediazione. Riguardo al premio assicurativo, declinata la propria carenza di legittimazione passiva ed eccepita altresì la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, conclude per il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Con riguardo al punto a), relativo alla richiesta di rimborso delle **commissioni bancarie e di intermediazione**, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui nella formulazione dei contratti gli intermediari sono tenuti a esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile, vale a dire trasparente, quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi c.d. *up-front*) e quali, invece, maturino nel corso dello svolgimento del rapporto (costi c.d. *recurring*). Ove fosse rispettato questo obbligo di trasparenza nella formulazione della clausola relativa al singolo costo del finanziamento, potrebbe ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in una percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa (cfr. **Coll. Coord. nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016**).

Al contrario, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare, secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. anche **Coll. Coord. n. 6167/2014**).

Nel caso di specie, il contratto dedotto in giudizio non descrive chiaramente quali siano i costi *up front* e quali quelli *recurring* e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione di euro 42,75 a titolo di commissioni bancarie e di euro 1395,34, a titolo di commissioni di intermediazione.

Con riguardo al punto b), relativo alla richiesta di rimborso degli **oneri assicurativi** si rammenta il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, **Coll. Roma n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014**), secondo cui nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso e non risultano prodotti agli atti documenti che attestino l'accettazione da parte del ricorrente di criteri di calcolo del rimborso degli oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata, alternativi a quello proporzionale (cfr. **Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011**).

In considerazione di quanto rilevato dovrà essere riconosciuta la somma di 123,12 euro a titolo di oneri assicurativi con riferimento alla quota polizza vita.

Pertanto, in riferimento ai punti a) e b) va riconosciuta la somma complessiva di euro 1.561,20.

Con riguardo al punto c), la richiesta di rimborso delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (**Coll. Coord. n. 4618/2016**).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.561,20.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI